



Polizza Fidejussoria ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.LGS. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.3	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Lavori, Servizi e Forniture) (art.35, comma 18, del codice)
SCHEDA TECNICA 1.3	

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fidejussoria conforme dello Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193.

Polizza fidejussoria n.	GARANTE			Codice Controllo	
1027449622	HDI ASSICURAZIONI SPA	Agenzia	1027/A2265	PATERNO' - 1027	277
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 ROMA – C.F./P.I. 04349061004 – R.E.A. ROMA 757172 - Impresa autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato n° 19853 del 22/07/1994 Pubblicato sulla G.U. n° 186 del 10/08/1994 in regola con il disposto della L. 348 del 10/06/1982. – Numero Iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00022 – PEC: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it					

Contraente (Obbligato principale)
MAMI COSTRUZIONI S.R.L.

Città	Via / P.zza	C.A.P.	Prov.
ROMA	VIA DELLA PISANA 278	00163	RM
C.F. / P.IVA		PEC	
13282441008			

Stazione appaltante (Beneficiario)			
PROVINCIA DI PARMA			
Città	Via / P.zza	C.A.P.	Prov.
PARMA	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 15	43123	PR
C.F. / P.IVA		PEC	
80015230347			

Descrizione opera/servizio/fornitura	Luogo di esecuzione
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO C.A. ISTITUTI MELLONI/RODANI CUP D92B2100040006 CIG 931837457C	COME DA OGGETTO

Valore capitale dell'anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale) €	Tasso di interesse legale vigente per il periodo al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori
63.608,00	5,00 %

Sessantatremilaseicentotto/00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fidejussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente
(timbro e firma)

Il Garante



Originale in quattro esemplari in: PATERNO' (CT)

il 08/05/2023

Polizza Mod. C0119 Ed. 04/2018

La presente polizza e' stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalita' e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di HDI Assicurazioni alla pagina <http://verificadocumenti.hdiassicurazioni.it/VerificaFirmaDigitale.aspx> e digitando poi il numero di polizza e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

**2.5. Schema tipo 1.3 (d.m. n.193 del 16 settembre 2022) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE
(Prestazioni)**

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1. Oggetto della garanzia

1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2. Durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;

b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3. Somma garantita

1. La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica. 3. La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 4. Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.

2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

3. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5. Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6. Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7. Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8. Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9. Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

DICHIARAZIONE rilasciata a polizza nr. 1027449622

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA' DA
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R.
N.445/2000 DA PARTE DEL FIDEJUSSORE**

		<table border="1"><tr><td>Cognome</td><td>GIORDANO</td></tr><tr><td>Nome</td><td>ROBERTO</td></tr><tr><td>nato il</td><td>23/05/1966</td></tr><tr><td>(atto n.</td><td>1846 1 s. A.)</td></tr><tr><td>a.</td><td>Torino,</td></tr><tr><td>Cittadinanza</td><td>ITALIANA</td></tr><tr><td>Residenza</td><td>MILANO</td></tr><tr><td>Via</td><td>LATTANZIO N. 23</td></tr><tr><td>Stato civile</td><td>CONIUGATO</td></tr><tr><td>Professione</td><td>DIRIGENTE</td></tr><tr><td>CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI</td><td></td></tr><tr><td>Statura</td><td>1,92</td></tr><tr><td>Capelli</td><td>BRIZZOLATI</td></tr><tr><td>Occhi</td><td>CASTANI</td></tr><tr><td>Segni particolari</td><td></td></tr></table>	Cognome	GIORDANO	Nome	ROBERTO	nato il	23/05/1966	(atto n.	1846 1 s. A.)	a.	Torino,	Cittadinanza	ITALIANA	Residenza	MILANO	Via	LATTANZIO N. 23	Stato civile	CONIUGATO	Professione	DIRIGENTE	CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI		Statura	1,92	Capelli	BRIZZOLATI	Occhi	CASTANI	Segni particolari		
Cognome	GIORDANO																																
Nome	ROBERTO																																
nato il	23/05/1966																																
(atto n.	1846 1 s. A.)																																
a.	Torino,																																
Cittadinanza	ITALIANA																																
Residenza	MILANO																																
Via	LATTANZIO N. 23																																
Stato civile	CONIUGATO																																
Professione	DIRIGENTE																																
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI																																	
Statura	1,92																																
Capelli	BRIZZOLATI																																
Occhi	CASTANI																																
Segni particolari																																	

Il sottoscritto ROBERTO GIORDANO, nato a Torino (TO) il 23 maggio 1966, domiciliato per la carica in Roma Piazza Guglielmo Marconi 25 CF. GRDRRT66E23L219E in qualità di Dirigente Procuratore della Compagnia HDI Assicurazioni Spa, premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ATTESTA E DICHIARA

di aver rilasciato la polizza fidejussoria allegata e di essere legittimato a sottoscrivere polizze fidejussorie per tipologia ed importi richiesti quale Dirigente della HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma - Piazza Guglielmo Marconi 25 - R.E.A di Roma al n. 75172/92 n. partita IVA 04349061004 ed è stata autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con Decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 19853 del 22/07/1994 pubblicato sulla G. U. - serie generale - n°186 del 10/08/1994, di essere dalla stessa delegato alla firma dei documenti assicurativi giusta delibera del C.D.A. del 28 Aprile 2022, in corso di validità alla data del rilascio della fidejussione allegata.

In fede

Roma, li 09/05/2023

Il dichiarante
HDI Assicurazioni S.p.A.

PAGINA BIANCA